

Non risulta depositata la
documentazione allegata
di cui si è parlato in
13/3/2011

ORIGINALE

ING.	323/2011
R.G.	929/2011
CRON.	2414/2011
REP.	569/2011

TRIBUNALE DI TRIESTE

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Ill.mo Giudice,

i sottoscritti Avv.ti Prof. Stefano Zunarelli (C.F.: ZNRSFN55S23A944F), Prof. Massimo Campailla (C.F.: CMPMSM66E16D548L) e Alberto Pasino (C.F.: PSQLRT66A26L424T), i quali, in forza di procura speciale apposta in calce al presente atto; rappresentano e difendono il **Consorzio Autotrasportatori I.V.A. e C.F.** - di seguito, per brevità,

persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* Sig.

....., con sede legale

....., e domicilio eletto presso o studio di questi -Zunarelli e Associati- in

PREMESSO CHE

- è un consorzio operante nel settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, in possesso dell'autorizzazione ad operare n. rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, ufficio Provinciale M.C.T.C. di (cfr. sub doc. n. 1) e regolarmente iscritta all'albo degli autotrasportatori al n. (cfr sub doc. n. 2);

- ..., nell'arco temporale compreso tra i mesi di aprile e dicembre 2009, ha svolto in favore di una

Sede di Trieste - Via San Nicolò, 19 - 34121 Trieste
Tel. (+39) 040 7600281 - Fax (+39) 040 7600282

ZUNARELLI

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

serie di servizi di trasporto (cfr. documenti di trasporto sub doc. n. 3) di partite di prodotti alimentari presso varie destinazioni, situate su tutto il territorio nazionale.

- I predetti servizi di trasporto venivano eseguiti in forza di contratto non stipulato in forma scritta ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.
- L'art. 83 bis del D.L. 112/08, come convertito dalla L. 133/08 e successive modifiche e integrazioni (cfr. sub doc. n. 4), individua le modalità di determinazione del corrispettivo vettoriale nel caso di servizi di autotrasporto eseguiti in forza di contratti non stipulati in forma scritta ex art. 6, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.
- In particolare, il citato art. 83-bis prevede, "al fine di garantire la sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi", un meccanismo di determinazione del corrispettivo minimo in favore delle imprese che esercitano l'attività di autotrasporto merci in conto terzi.
- Alla determinazione di tale corrispettivo minimo si addiende, in primo luogo, attraverso l'individuazione del costo del carburante sostenuto dal vettore; in secondo luogo, attraverso l'assegnazione a tale valore di una quota percentuale inderogabile di incidenza sull'ammontare del corrispettivo totale.
- Al fine del calcolo del costo del carburante sostenuto con



riferimento ad ogni singolo trasporto, il comma 1 dell'art. 83-bis prevede che siano presi a parametro i valori del costo chilometrico medio del carburante sostenuto dalle imprese di autotrasporto.

- Il compito di provvedere all'individuazione dei predetti valori medi è demandato, dal comma 1 art. 83-bis, all'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, il quale *"sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa incidenza."* Tuttavia, ai sensi del successivo comma 10 *"Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso ..."*.
- Ai sensi del comma 6 dell'art. 83-bis, il costo del carburante sostenuto dal vettore in relazione a ciascun trasporto si determina moltiplicando il valore del *"del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a*

quella dell'esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura."

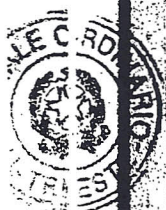
- Determinato come sopra il costo del carburante, il corrispettivo minimo spettante al vettore si ricava facendo applicazione della quota di incidenza sul corrispettivo totale allo stesso attribuita ai sensi del comma 2 dell'art. 83-bis, laddove si prevede che *"Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante."*
- In altre parole, la normativa in esame prescrive che il costo del carburante sostenuto dal vettore debba avere un'incidenza percentuale sull'importo percepito a titolo di corrispettivo non superiore a quella stabilita dal Ministero.
- A titolo esemplificativo, nel caso in cui il costo del carburante – in applicazione del calcolo di cui al comma 6 – ammonti ad € 200,00 e la quota di incidenza del medesimo sia fissata al 25%, il corrispettivo totale minimo del trasporto sarà pari ad € 800,00.
- Qualora il corrispettivo concretamente percepito risulti inferiore al corrispettivo minimo – come sopra calcolato –, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 83-bis, il vettore può richiedere





al committente il pagamento della differenza tariffaria e, in caso di mancato pagamento entro i successivi 15 giorni, può richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

- Quanto sopra esposto con riferimento alla disciplina rilevante nella fattispecie, si osserva che ai fini del calcolo delle somme richieste a titolo di conguaglio tariffario sono stati presi a riferimento i valori e le quote di incidenza stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con riguardo ai mesi da maggio a novembre 2009 (cfr. tabelle riepilogative costi chilometrici del carburante e quote di incidenza, sub doc. n. 5).
- Si precisa, inoltre, che, nell'esecuzione dei suddetti servizi di trasporto, l'odierna ricorrente ha impiegato veicoli di massa complessiva rispettivamente superiore a 11,5 e 26 tonnellate (cfr. carte di circolazione dei veicoli sub doc. n. 6).
- Alla luce dei suesposti criteri, le somme complessivamente percepite (cfr. copia fatture sub doc. n. 7; copia estratto conto corrente in ragione dell'esecuzione dei servizi di trasporto in esame risultano inferiori ai corrispettivi minimi calcolati per i medesimi trasporti in applicazione della disciplina di cui all'art. 83-bis (cfr. copia fatture rielaborate, sub doc. n. 9).
- In particolare, risulta aver maturato un credito, ad oggi insoluto, di € 126.750,02, per differenze tariffarie ex art. 83-



bis, come si evince dai conteggi effettuati con la indicazione di tutti gli elementi utili per il calcolo del conguaglio richiesto (cfr. prospetto analitico differenze tariffarie, sub doc. n. 10).

- Ai fini della elaborazione dei conteggi relativi alle predette differenze tariffarie, si è avvalsa delle professionalità della società specializzata nella consulenza alle imprese nel settore dell'autotrasporto.

- In esito a tale consulenza,

hanno redatto apposita perizia giurata (cfr. sub. doc. n. 11) – asseverata in data 15.2.2011 presso il competente ufficio del Tribunale di Roma –, nella quale si illustra nel dettaglio la disciplina di cui all'art. 83-bis e si dà atto della conformità alle disposizioni previste da tale norma dei conteggi effettuati ai fini della quantificazione della odierna rivendicazione tariffaria.

- La società debitrice non ha provveduto al pagamento delle somme dovute a titolo di conguaglio tariffario entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 8 dell'art. 83-bis (cfr. lettera raccomandata a/r di data 23.2.2011, sub doc n. 12).
- Per avere conferma di tutti i dati inerenti alla società debitrice è stata richiesta visura ordinaria dell'impresa alla C.C.I.A.A. di Treviso, dalla quale risulta regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese (doc. 13).
- Trattandosi di servizi prestati dall'odierna ricorrente

successivamente all'8 agosto 2002 trova piena applicazione quanto previsto dal D. Lgs. 231/02.

➤ Pertanto, la ricorrente risulta creditrice della somma di € 126.750,02, oltre agli interessi moratori al tasso indicato dall'art. 5 del D. Lgs. 231/02 maturati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del medesimo decreto, dalle date di scadenza dei termini di pagamento concordati al momento degli ordini e indicati nelle fatture sino al saldo.

➤ Ai fini della presente procedura monitoria deve ritenersi sussistente, sia ai sensi dell'art. 1327 c.c. che dell'art. 1182, comma 4, c.c., la competenza territoriale del Tribunale di

Infatti, relativamente al primo dei criteri sopra enunciati, dovendosi intendere soddisfatte nella fattispecie di cui è causa tutte le condizioni previste dall'art. 1327 c.c., il contratto deve intendersi concluso nel tempo e nel luogo della iniziata esecuzione delle operazioni di trasporto. (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, Ord., 15-07-2009, n. 16646). A tal riguardo, poiché l'esecuzione di tutti i servizi di trasporto oggetto della presente azione monitoria ha avuto inizio dallo stabilimento della società debitrice sito _____, località che rientra nel circondario del Tribunale di _____, tale foro deve quindi considerarsi correttamente adito. Inoltre, *ad abundantiam*, si rileva l'applicabilità nel caso di specie anche del criterio di cui all'art. 1182, comma 4, c.c.: infatti, oggetto della presente azione monitoria è una rivendicazione tariffaria frutto di un

conteggio, da elaborarsi sulla base di una molteplicità di parametri (distanze di percorrenza, massa complessiva dei veicoli utilizzati), e, pertanto, trova applicazione il comma 4 dell'art. 1182 c.c., ai sensi del quale l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al momento della scadenza (cfr. Cass. sez. III, 29-03-2004, n. 6265). Poiché lo stabilimento di _____ corrisponde ad uno dei domicili della debitrice (cfr. visura _____ b doc. n. 10), anche per tale ordine di ragioni, il foro di _____ e deve intendersi correttamente prescelto.

- Il Comma 9 dell'art. 83 bis stabilisce che, in presenza dei requisiti più sopra richiamati, al committente debba essere ingiunto il pagamento del conguaglio tariffario in favore del vettore con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 cod. proc. civ..

Tutto ciò premesso, i sottoscritti procuratori, nell'anzidetta qualità,

CHIEDONO

che l'Ill.mo Giudice adito ingiunga a _____ (P. I.V.A. e _____ 0), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale _____ 34, 31039, l'immediato pagamento ex art. 642 c.p.c. a S.c.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* _____ i, della somma di € 126. 750.02, oltre agli interessi moratori al tasso indicato dall'art. 5 del D. Lgs. 231/02 maturati,

ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del medesimo decreto, dalle date di scadenza dei termini di pagamento concordati al momento degli ordini e indicati nelle fatture sino al saldo, alla somma di €

corrisposta a favore della

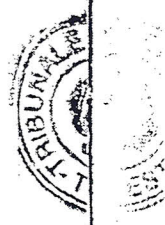
in ragione della consulenza prestata ai fini della presente azione, alle spese e competenze del presente procedimento, nell'ammontare liquidato con il decreto (oltre la maggiorazione del 12,50 % ex art. 14 t.p.) e alle spese successive che avranno luogo, nell'ammontare determinando, che saranno comunicate alla società debitrice a cura dell'istante.

Ai fini della determinazione dell'importo del contributo unificato da corrispondersi all'atto dell'iscrizione a ruolo, gli scriventi procuratori dichiarano che la domanda è ricompresa nello scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 ad € 260.000,00.

Pertanto, gli scriventi procuratori dichiarano di aver corrisposto la somma di € 275,00.

Si producono i seguenti documenti:

1. copia autorizzazione n. '06 rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, ufficio Provinciale M.C.T.C.
2. copia certificato iscrizione all'albo degli autotrasportatori n.
3. documenti di trasporto relativi ai servizi eseguiti in favore di
4. testo dell'art. 83 bis del D.L. 112/08, come convertito



- dalla L. 133/08 e successive modifiche e integrazioni;
- 5. tabelle riepilogative dei costi chilometrici del carburante e quote di incidenza rilevati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - 6. carte di circolazione dei veicoli utilizzati;
 - 7. copia fatture nn. 519, 642, 766, 892, 990, 1131, 1237, 1353 e 1461 del 2009;
 - 8. copia estratto conto corrente
 - 9. rielaborazione ai sensi dell'art. 83-bis delle fatture emesse in ragione dei trasporti eseguiti in favore di
 - 10. prospetto analitico differenze tariffarie;
 - 11. perizia giurata
 - 12. lettera raccomandata a/r di data 23.2.2011 inviata a
 - 13. visura camerale della società debitrice estratta presso la CCIAA di
 - 14. copia fattura

Trieste - Bologna, 10 marzo 2011

Prof. Avv. Stefano Zunarelli

Prof. Avv. Massimo Campailla

Avv. Alberto Pasino

Io
leg
At
rap
mc
giu
Me
cor
leg
di
agi
trar
chi
Stu
Tri

la fi
Pro

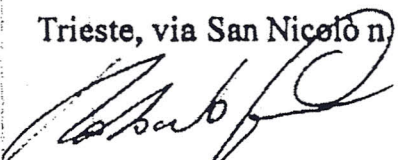
Pro

Avv

PROCURA SPECIALE

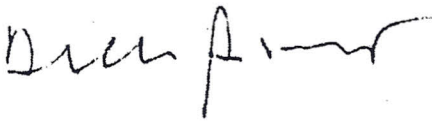
Io sottoscritto _____ hi, nella mia qualità di Presidente e
legale rappresentante *pro tempore* del

_____.l., delego a
rappresentare e difendere lo stesso nel presente procedimento
monitorio, fasi e gradi successivi (ivi compreso l'eventuale
giudizio di opposizione), gli Avv.ti Prof. Stefano Zunarelli, Prof.
Massimo Campailla e Alberto Pasino, conferendo loro,
congiuntamente e disgiuntamente, ogni più ampio potere di
legge, ivi compresi quelli di stare in giudizio e di farsi sostituire,
di proporre istanze, appelli e reclami (anche in via incidentale),
agire esecutivamente, di rinunciare ed accettare rinunzie,
transigere, conciliare, incassare, validamente quietanzare, nonché
chiamare terzi in causa eleggendo a tal uopo domicilio presso lo
Studio dell'Avv. Pasino - Studio Zunarelli e Associati - in
Trieste, via San Nicolò n. 19.


la firma è autentica

Prof. Avv. Stefano Zunarelli

Prof. Avv. Massimo Campailla

 Avv. Alberto Pasino 

Depositato in Cancelleria oggi

Il Cancelliere

IL TRIBUNALE DI TRIESTE

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,
ritenuta provata la domanda attraverso la prodotta
documentazione, visti gli artt. 633 e segg. c.p.c. *OT 836 is n° 3 DI 25-VI-2008 n° 112*
conv. L. 6/11/2008 n° 133

INGIUNGE

), in persona
del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale

, l'immediato pagamento ex
art. 642 c.p.c. a , in persona del suo legale
rappresentante *pro-tempore*, la somma di € 126.750,02. Oltre agli
interessi moratori al tasso indicato dall'art. 5 del D. Lgs. 231/02
maturati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del medesimo
decreto, dalle date di scadenza dei termini di pagamento
concordati al momento degli ordini e indicati nelle fatture sino al
saldo, alla somma di

in ragione della consulenza prestata a favore di
ed alle spese che si liquidano in € 850 per diritti, € 550 per onorari
e € 480 per spese, oltre al 12,5% ex art. 14 T.P.F., C.P.A., I.V.A.
se dovuta, oltre alle spese successive occorrente.

Avverte parte debitrice che avverso il presente decreto è
ammessa opposizione nei modi di legge, avanti questo Ufficio,
entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del
provvedimento, e che in mancanza il decreto diverrà definitivo.

Trieste, li 18-3-2011

Il Cancelliere

Depositata in cancelleria il 22 MAR. 2011

Il Cancelliere